Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO	**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**
CAPO DIPARTIMENTO	
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO	**Dr. Diasco Filippo**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF DIREZIONE GEN.	

DECRETO N°	DEL	DIPART.	DIR. GEN./ DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.	SEZIONE
83	**02/11/2016**	**52**	**6**	**0**	**-**

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 (FEASR) Regimi di Aiuto: SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali - misura 16- Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e Sa. 44665 (2016/N) Misura 16 - Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e 16.8.1 az. A- Cooperazione nel settore forestale- Perfezionamento base giuridica (con allegato)

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) la Commissione Europea con comunicazione COM (2010) “EUROPA 2020” ha definito la strategia per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” con la quale è stata lanciata un’azione riformatrice volta a rafforzare l’economia europea nel prossimo decennio attraverso tre priorità:
   - crescita intelligente, per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
   - crescita sostenibile, per promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e competitiva;
   - crescita inclusiva, per promuovere un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;

b) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato le disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), abrogando il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

c) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo che disciplina un sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e, tra l’altro, stabilisce all’art. 81 che salvo disposizione contraria al sostegno dello sviluppo rurale da parte degli Stati membri si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE fatti salvi i pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE;

d) gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01)- di seguito Orientamenti- dettano le norme relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

e) le norme degli Orientamenti si applicano pienamente a tutte le misure di aiuto cofinanziate (parte FEASR e parte nazionale) e ai finanziamenti nazionali integrativi di tali misure che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013 nei casi seguenti: a) misure a sostegno di attività nelle aree rurali e b) misure forestali.

f) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014 definisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

g) la Commissione europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014.2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3, del valore complessivo di € 1.836.256.198,35 di cui € 1.110.935.000,00 in quota UE;

h) la Giunta regionale con Delibera n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) ha preso atto dell’adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea stabilendo, tra l’altro, di procedere all’assunzione degli adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari vigenti atte a garantire la corretta gestione del Programma tra le quali rientrano le disposizioni relative agli Aiuti di Stato;

i) con il Regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania” (pubblicato sul BURC n 77 del 16/11/2011 in osservanza dei criteri generali stabiliti dall’articolo 1, commi 1 e 12, della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7) è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali (52-06) la quale, tra l’altro svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;

j) con DGR n. 427 del 27/09/2013 e successivo DPGR n. 211 del 31/10/2013 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

CONSIDERATO che:

a) il Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014.2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3 al capitolo 13 *"Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato",* conformemente alle disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione europea del 31 luglio 2014, contiene per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato una tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che, previa notifica o esenzione, saranno utilizzati per l'attuazione del Programma per le rispettive misure/tipologie;

b) tra i suddetti regimi rientra la Misura 16 - tipologie 16.1.1. e 16.8.1- per le operazioni non rientranti nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU riferibili alla cooperazione nel settore forestale o nelle zone rurali;

c) i suddetti regimi per essere pienamente operativi vanno notificati alla Commissione Europea ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) e devono soddisfare tutte le disposizioni relative ai principi di valutazione comuni di cui alla parte I capitolo 3 degli Orientamenti e delle disposizioni specifiche di cui alla parte II capitolo 3 degli stessi Orientamenti;

d) il 23 e il 25 febbraio 2016, mediante l'applicazione web di notifica degli aiuti di Stato (SANI2), sono stati notificati dall'amministrazione regionale ai competenti Servizi della Commissione i regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali – misura 16 – Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) Misura 16 – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale;

e) con le comunicazioni dei Servizi della Commissione Ref. ARES (2016)1730881 del 12/04/2016 relativa al regime di aiuto SA. 44635 (2016/N) e Ref. ARES (2016)1730539 del 12/04/2016 relativa al regime di aiuto SA. 44665 (2016/N), la Commissione, tra l'altro, pone in evidenza che il PSR Campania 14/20, per le richiamate misure/tipologie di intervento da attuare attraverso regimi notificati, non copre tutti i principi di valutazione generali e specifici riferibili alla parte I capitolo 3 degli Orientamenti e alla parte II capitolo 3 degli stessi Orientamenti e che pertanto è necessario provvedere a perfezionare la base giuridica dei due regimi;

RILEVATO che il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 per i due regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali – misura 16 – Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) Misura 16 – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale non copre i punti degli Orientamenti sotto indicati:

a) principi di valutazione comuni di cui alla parte I capitolo 3 degli Orientamenti:

Regime	*Punti degli Orientamenti*
SA.44635 (2016/N)	41, 50, 73, 85, 97, 99, 128, 129, 130, 131 e 132
SA.44665 (2016/N)	

b) disposizioni specifiche di cui alla parte II capitolo 3 degli stessi Orientamenti:

Regime	*Punti degli Orientamenti*
SA.44635 (2016/N)	634, 637, 638, 706, 707, 711
SA.44665 (2016/N)	573, 577

VISTO l'allegato "Condizioni relative agli Orientamenti non coperte dal Programma da rispettare per l'attuazione dei regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali — Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 az. A– Cooperazione nel settore forestale relativi alla misura 16 del PSR Campania 2014/2020";

RITENUTO pertanto di dover provvedere**,** secondo le indicazioni espresse nelle richiamate note dei Servizi della Commissione, al perfezionamento della base giuridica dei regimi SA. 44635 (2016/N) - Cooperazione nelle zone rurali – misura 16 – Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) Misura 16 – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 az. A – Cooperazione nel settore forestale con il presente decreto secondo quanto specificato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra taluni disposizioni del reg. (UE) 1305/2013;
d) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg.(UE) 1305/2013;
e) la Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 con la quale Commissione Europea ha adottato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020;
f) la Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015);
g) gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) che dettano le norme relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

DECRETA

per i motivi sopra indicati in premessa e che si intendono qui integralmente riportati

a) di approvare l'allegato documento "Condizioni relative agli Orientamenti non coperte dal Programma da rispettare per l'attuazione dei regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali — Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1az A – Cooperazione nel settore forestale relativi alla misura 16 del PSR Campania 2014/2020";

b) di dare attuazione ai regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali — Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N)– TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 – Cooperazione nel settore forestale solo dopo l'approvazione formale da parte dei Servizi della Commissione;

c) di inviare il presente decreto:

- a tutte le UOD della DG 5206;
- ad AGEA
- UDCP 400303 - Affari Generali - Atti sottoposti registrazione e contratti - URP;
- UDCP 400305 - BURC;

DIASCO

Allegato – Condizioni relative agli Orientamenti non coperte dal Programma da rispettare per l'attuazione dei regimi SA. 44635 (2016/N) -Cooperazione nelle zone rurali — Ti (tipo d'intervento) 16.1.1 e SA.44665 (2016/N) – TI (tipo d'intervento) 16.1.1 et 16.8.1 az A – Cooperazione nel settore forestale relativi alla misura 16 del PSR Campania 2014/2020

Per i due regimi SA.44635 (2016/N) e SA.44665 (2016/N) sono di applicazione le seguenti disposizioni aggiuntive non comprese nel Programma (*in parentesi i punti degli Orientamenti coperti*):

- la concessione dell'aiuto non sarà subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in Italia o ad utilizzare prodotti o servizi nazionali né limiterà la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione in altri Stati membri (*41*);

- l'istruttoria della domanda di sostegno comprenderà il calcolo dell'intensità massima e dell'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (*85*);

- gli aiuti recati dai regimi possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi e, qualora essi riguardino gli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto previsto dai regimi. Allo stesso modo gli aiuti recati dai regimi non sono cumulabili con gli aiuti *«de minimis»* in relazione agli stessi costi ammissibili ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dai regimi (*99 -102 -104*);

- l'Autorità di gestione garantisce la pubblicazione, dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto, in un sito web esaustivo delle informazioni di cui al punto 128 in modo che le stesse siano accessibili al pubblico senza restrizioni e si impegna alla conservazione delle stesse informazioni per almeno 10 anni (*128-131*);

- l'Autorità di gestione si impegna ad effettuare relazioni e revisioni dei regimi, secondo quanto previsto alla parte III, capitolo 2, degli Orientamenti (*132*);

- i costi, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non sono considerati costi ammissibili *(636);*

- Il capitale circolante non è un costo ammissibile (*502-637*);

- i regimi scadono il 31/12/2020 salvo specifiche autorizzazioni previste dal diritto dell'Unione e conformità alle condizioni ivi previste. Gli aiuti non possono essere erogati per una durata superiore a sette anni (*707*).

In particolare, per il regime **SA. 44635 (2016/N)** – **Cooperazione zone rurali**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- la concessione dell'aiuto sarà assicurata in conformità con le disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato eventualmente impattate dal progetto (*50*);

- gli investimenti nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili sono esclusi dal campo di applicazione del regime (*634*);

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 50% (*710*):

    - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
    - animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
    - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
    - attività promozionali.

- l'intensità di aiuto relativa ai costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 29 n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, non può superare il 25 % aumentabile al massimo di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e le microimprese (*711*);

- la concessione dell'aiuto rispetterà quanto stabilito agli articoli 101 e 102 del trattato (*706*);

In particolare, per il regime **SA. 44665 (2016/N) Cooperazione forestale**, oltre alle condizioni generali dovranno essere rispettate le seguenti condizioni specifiche:

- l'aiuto sarà erogato per le attività previste nella scheda di misura e conformi al punto 573 compresi i piani di gestione forestali o documenti equivalenti (questi ultimi solo per la tipologia 16.8.1 azione A);

- l'intensità massima di aiuto, relativa ai seguenti costi, non supererà il 100% (*321 - 323*);

    - studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013, <u>costi di stesura di piani di gestione</u> forestale e di documenti equivalenti *(575) – solo per la tipologia 16.8.1 azione A;*
    - all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
    - esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
    - attività promozionali.

- l'intensità massima di aiuto è pari al 50% per i costi diretti di progetti specifici legati all'attuazione di un piano aziendale, di un piano ambientale, di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi gli esami e i costi diretti <u>per progetti specifici legati all'attuazione di un piano di gestione forestale</u> o di un documento equivalente che possono comprendere, se la scheda di misura del Programma lo prevede (*576*):

    - la costruzione, l'acquisizione di beni immobili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
    - l'acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
    - i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità

rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
- l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l'acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

- gli aiuti per la cooperazione nel settore forestale – *solo per la tipologia 16.1.1* - potranno vertere anche sulla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la produzione sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia e nei processi industriali e pertanto in questi casi sono di applicazione le disposizioni di cui alla parte II, capitolo 3.10 degli Orientamenti:

  - la concessione dell'aiuto dovrà essere conforme agli articoli 101 e 102 del trattato (*706*);
  - possono essere concessi aiuti per coprire i costi ammissibili relativi alle seguenti attività di cooperazione (*708*):
    (a) costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, alla stesura di un piano aziendale o di una strategia di sviluppo locale diversa da quella prevista all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
    (b) costi relativi all'animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto territoriale collettivo o un progetto che sarà attuato da un gruppo operativo PEI;
    (c) costi di esercizio della cooperazione, come la retribuzione di un «coordinatore»;
    (d) costi relativi ad attività promozionali.

  - L'intensità di aiuto per i costi ammissibili di cui alle lettere a), b), c) d), non deve superare il 50% (*710*).